



COMUNE DI TORRETTA

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri del Consiglio Comunale

N. 11 del Registro

Addì, 05/11/2019

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto: "Lavori di realizzazione n.48 alloggi popolari – Contenzioso Puglisi Baldassare e spese legali – Comune di Torretta terzo pignorato – Riconoscimento debito fuori bilancio e regolarizzazione contabile".

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno *cinque* del mese di *novembre*, alle ore 17,50 e seguenti in Torretta nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. dell'08/08/2019, con il quale è stato disposto l'affidamento alla predetta commissione della gestione dell'Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000.

1	Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola	Vice Prefetto	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2	Dott. Francesco Milio	Vice Prefetto Aggiunto	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3	Dr.ssa Antonietta Maria Manzo	Funzionario Econ. Finanz.	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente

Con la partecipazione del Segretario Comunale *Dr.ssa Calogera Di Gangi*.

Su proposta di deliberazione del Settore Tecnico gestione e pianificazione del territorio avente per oggetto: Lavori di realizzazione n. 48 alloggi popolari – Contenzioso Puglisi Baldassarre e spese legali - Comune di Torretta terzo pignorato – Riconoscimento debito fuori bilancio e regolarizzazione contabile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RITENUTA ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge 241/90 introdotta dalla legge n. 190/2012;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, che all'art. 193 dispone che il Consiglio Comunale, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità comunale, contestualmente alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio, adotta i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del citato D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo; l'art. 194, D.Lgs. n. 26 del 267/2000, individua in modo tassativo l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio;

PRECISATO che il valore della delibera del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, ma di "*ricondere al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso*" (punto 101 del principio contabile n. 2): in tale prospettiva l'art. 194, comma 1, TUEL, rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria; onde per riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria è, dunque, richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti *de quibus* vengono ricondotti al sistema con l'adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le conseguenziali ed eventuali responsabilità; infatti, questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti, *ex art. 23*, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289, delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio; nella prospettiva interpretativa delineata, la delibera consiliare svolge una duplice funzione: per un verso giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, e per l'altro garantista, ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile.

CONSIDERATO che, nel caso di sentenze esecutive, non è consentito all'ente locale discostarsi dalle prescrizioni letterali dell'art. 194 TUEL, che garantiscono una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa per salvaguardare gli equilibri finanziari dell'ente locale, né procedere al pagamento di tale tipologia di debiti prima dell'adozione della delibera consiliare e che pur in presenza di una obbligazione derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo con pignoramento delle somme presso la Tesoreria comunale, avvenuto ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, resta comunque salvo l'obbligo della pronta attivazione e celere definizione del procedimento di cui all'art. 194 TUEL, nonché l'obbligo di includere la determinazione relativa al pagamento anticipato nella documentazione da trasmettere alla competente Procura della Corte dei Conti;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi sopra indicati;

PRESO ATTO CHE:

- Con D.A. n.1764/11 del 22.10.1998 ed il D.C.S. n.1837 del 21.11.2003 della Regione Siciliana (Servizio Edilizia Varia- Gestione Patrimonio Abitativo- Assessorato Infrastrutture e Mobilità) è stato approvato ai sensi della L.R. n.12/52 il progetto dell'importo complessivo di €. 2.953090.21 per la costruzione di nr. 48 alloggi popolari nel comune di Torretta (PA) ed è stato concesso un contributo annuo costante per 20 anni di €.178.808,57 per il pagamento del mutuo stipulato con il Banco di Sicilia S.p.A. (oggi UNICREDIT) e quota annua di ammortamento a carico del comune di Torretta di €.44.296,35, pari all'1.50% della medesima spesa di €.2.953.090,21 (all.to n.3);
- In data 13 novembre 2003, è stato stipulato il contratto di appalto n.407 Rep.2004 tra il Comune di Torretta e la ditta COGE Costruzioni S.p.A., con sede in Catania, via Teramo n.21, con impegno formale della menzionata società ad eseguire entro il mese di aprile 2005 le opere oggetto di appalto - Costruzione n.48 alloggi edilizia popolare nel comune di Torretta (all.to n.4);
- Ai sensi dell'art.30, comma 2, L.109/1994, a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del menzionato negozio, la COGE Costruzioni S.p.A. costituiva garanzia fidejussoria mediante polizza n.13.H66.000008088 del 21 ottobre 2003, con la quale la compagnia ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. si costituiva fidejussore, nell'interesse della società esecutrice dei lavori per l'importo di €.124.390,00 (all.to n.5);
- In data 13.04.2004 i lavori sono stati sospesi (verbale redatto in pari data all.to n.6) a seguito di una perizia di variante per adeguare le strutture in c.a. in seguito a nuove ipotesi progettuali formulate dal Geologo a seguito della nota del Genio Civile di Palermo prot. n.23000/03 del 10.03.2004 (all.to n.7);
- In data 10.05.2004 è stata redatta perizia di variante e suppletiva, previa acquisizione relazione geologica integrativa, con determinazione del Responsabile Area Tecnica n.149 del 28.09.2004 (all.to n.8);
- In data 13.10.2004 sono stati autorizzati (all.to n.9) dal Genio Civile di Palermo i calcoli strutturali per l'esecuzione dei lavori di variante;
- In data 26.10.2004 è stato redatto verbale transattivo di accordo bonario (all.to n.10) tra il RUP Arch. Benedetto Dragotta (comune di Torretta) e la COGE Costruzioni S.p.A. nella misura di € 140.000,00 per la riconosciuta impossibilità della impresa di provvedere, a far data dal 13.04.2004 (verbale di sospensione) alla regolare esecuzione dei lavori a causa della perizia di variante e suppletiva poi approvata in data 28.09.2004;
- In data 26.10.2004 è stato redatto verbale (all.to n.11) di ripresa dei lavori con data ultimazione fissata per il giorno 06.02.2006.
- In data 29.11.2004 è stato redatto un secondo verbale di sospensione (all.to n.12) determinato dalle avverse condizioni meteorologiche e fino al cessare delle c.d. avversità meteorologiche senza indicazione di data alcuna;
- Con deliberazione n.9 del 25.01.2005 (all.to n.13), immediatamente esecutiva, la Giunta Municipale ha preso atto del verbale transattivo di accordo bonario del 26.10.2004 tra l'Amministrazione comunale e la ditta COGE Costruzioni S.p.A. per l'importo di €.140.000,00;
- Con verbale in data 16 novembre 2007 (all.to n.14) il R.U.P. Ing. Giovanni Russo, nominato in sostituzione dell'Arch. Dragotta, contestava alla COGE Costruzioni S.p.A. l'arbitraria ed unilaterale sospensione dei lavori;
- Con nota n.14 del 12.02.2008 la Ubertazzi Comm. Gian Franco & C. s.r.l. ha comunicato al

- Comune di Torretta di aver acquistato il ramo di azienda della CO.GE Costruzioni S.p.A.;
- In data 01.04.2008 con determina n.56 (all.to n.15) il responsabile dell'Area Tecnica ha preso atto della cessione del ramo di azienda;
 - L'impresa Ubertazzi Comm.GianFranco & C. s.r.l. ha comunicato formalmente al comune di Torretta il preciso intendimento di non proseguire i lavori con nota n.2160 del 17.02.2009 (all.to n.16);
 - Con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 9 del 05/02/2010 (all.to n.17) si è proceduto alla revoca della determinazione n. 17 del 31/01/2005 del Responsabile Settore LL.PP., con la quale veniva disposta la liquidazione della somma di €.140.000,00 relativa all'accordo transattivo;
 - Con delibera n. 33 del 31/03/2011 (all.to n.18) la Giunta Comunale ha deliberata "la proposta di rescissione in danno del contratto rep 407/2003, relativo ai lavori di realizzazione di n. 48 alloggi popolari", e ha dato atto che con successiva deliberazione si procederà al conferimento dell'incarico, per l'assistenza legale e l'incameramento della polizza fidejussoria a suo tempo prestata dalla ditta a garanzia dell'appalto;
 - L'atto deliberativo della Giunta Municipale (già all.to n.18) non è stato notificato all'impresa, non sono state avviate le procedure per la rescissione del contratto e non risulta deliberato il successivo incarico per l'assistenza legale e per l'incameramento della polizza fidejussoria;
 - In data 19/04/2013 il Direttore dei Lavori Arch. Villanti, trasmetteva al Comune una "relazione sui criteri e determinazione del danno subito dalla amministrazione comunale a seguito del mancato completamento dei lavori di realizzazione di n.48 alloggi popolari nel comune di Torretta" (all.to n.19) da dove si evince un credito all'impresa di €.83.850,82 a fronte di un danno al Comune di €. 1.176.780,02;
 - In data 08/09/2014 (prot.10029) è stato notificato al Comune di Torretta l'atto di pignoramento presso terzi (all.to n.20) promosso dalla ditta Puglisi Baldassare a seguito di Decreto ingiuntivo n.221/2011 emesso dal Tribunale di Palermo- Sezione Staccata di Carini in data 3-4-/10/2011 in favore della ditta Puglisi Baldassare per l'importo di €.28.260,00 oltre €1.079,00 per spese, notificato alla COGE Costruzioni S.p.A. in data 21.12.2012, non opposto e munito di formula esecutiva, seguito in data 29.05.2014 da atto di precetto notificato alla COGE Costruzioni S.p.A. in data 27/11/2013 con cui è stato intimato il pagamento di della somma di €.29.948,25 oltre interessi IVA e CPA come per legge;
 - Nel procedimento esecutivo n.6376/2014 Tribunale di Palermo Sezione IV Civile- Esecuzioni il Comune di Torretta, non costituitosi in opposizione quale terzo pignorato, ha inviato una dichiarazione di terzo a firma del Sindaco pro-tempore, Dr. Salvatore Gambino con nota prot. 11988 del 17/10/2014 (all.to n.21) in cui lo stesso rappresentante legale dell'Ente si è limitato ad addurre l'esistenza di un proprio credito di natura risarcitoria derivante dall'inadempimento del contratto;
 - In data 06/07/2015 con deliberazione della Giunta Municipale n.78 (all.to n.22) è stata approvata una nuova proposta di rescissione in danno ai sensi dell'art.136 del D.Lgs.n.163/2006 del contratto Rep. N.407 del 13.11.2003 con relativa delibera di affidamento dell'incarico ad un legale per l'avvio dell'azione risarcitoria nei confronti della COGE Costruzioni S.p.A.; Nessun incarico conferito ad un legale al fine di tutelare le ragioni dell'Ente;
 - In data 24.04.2014, a seguito di richiesta di integrazione della dichiarazione di terzo, nella procedura esecutiva nr.6376/14 R.G. Esecuzioni il Giudice dell'Esecuzione ha rinviato il procedimento all'udienza del 27.02.2015 per consentire al terzo pignorato comune di Torretta l'integrazione della dichiarazione;
 - Con successive note prot. 716 del 20/01/2015 (all.to n.23) e 2045 del 17/02/2015 (all.to n.24) il Responsabile del Settore Tecnico ha proceduto alla integrazione della dichiarazione del terzo;

- In data 30/01/2017, prot. 1051/17 (all.to n.25) è stato notificato da parte della ditta Puglisi Baldassare, per il tramite del proprio difensore, la contestazione della dichiarazione del terzo, ai sensi dell'art. 549 del c.p.c.; Anche avverso detto atto di contestazione il Comune di Torretta non risulta costituito;
- In data 28/03/2017, con prot. 3711 (all.to n.26) è pervenuto dal Tribunale di Palermo Sez. IV Civile – Esecuzioni, il provvedimento di “accoglimento della contestazione alla dichiarazione del terzo spiegata dal creditore precedente e per l'effetto ha dichiarato l'obbligo del terzo, comune di Torretta, al pagamento dell'importo dell'indennizzo di € 140.000,00 concordato con il verbale transattivo del 26/10/2004 , disponendo la prosecuzione dell'espropriazione forzata per l'udienza del 07/04/2017, con condanna del comune di Torretta alle spese”;
- In data 06/04/2017, il Comune di Torretta ha inviato al Giudice dell'Esecuzione la relazione prot. 4244/2017 (all.to n.27) a firma del Responsabile Settore LL.PP. Sig. Calogero Scalici;
- In data 13/04/2017, prot. 4520 perveniva al Comune l'ordinanza di assegnazione in favore della Ditta Puglisi Baldassarre della somma complessiva di € 31.746,14 di cui € 29.948,25 per credito di cui all'atto di precetto ed € 1.797,89 per spese di esecuzione;
- La suddetta ordinanza, Rep. 1057/2017 del 09/04/2017 è stata notificata al Comune, giusto prot. 6320 del 29/05/2017, unitamente all'atto di precetto, per un importo complessivo di € 34.071,24 di cui € 29.948,25 quale sorte indicata nell'atto di precetto, € 1.797,89 per spese ed € 2.010,10 quali interessi legali maturati al 25/05/2017 ed € 315,00 per competenza dell'atto di precetto;
- In data 10/11/2017 è pervenuta al protocollo del Comune n. 13872 la notifica dell'atto di precetto in data 03/11/2017 ammontante ad €. 35.497,56 di cui €.29.948,25 quale sorte capitale; €. 1.797,89 per spese, compensi professionali etc; €.3.436,42 quali interessi legali ed €. 315,00 per competenze dell'atto di precetto, cui è seguito l'ulteriore atto di pignoramento notificato unitamente all'atto di precetto, munito di formula esecutiva, che ha determinato il pignoramento delle somme oggetto del presente riconoscimento.
- In data 09/01/2018, prot. 337/2018 (all.to n.1), è stato notificato al Comune di Torretta, in persona del Sindaco pro-tempore, atto di pignoramento presso terzi promosso da Ditta Puglisi Baldassare, con sede in Torretta (PA) p.iva 00660040825, per l'importo di €.53.000,00, di cui euro 35.497,56 derivanti da ordinanza di assegnazione n.1057/2017 del 9 aprile 2017, emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Palermo- Sez. IV Civile- munita di formula esecutiva in data 24.05.2017, per l'importo di euro 31.746,14, oltre interessi nella misura indicata nel titolo esecutivo sulla sorte fino al saldo effettivo ed oltre spese di registrazione della ordinanza di assegnazione, oltre la metà del credito stesso ex art 546 c.p.c., con invito a comparire al Comune di Torretta innanzi al Tribunale di Palermo- Sezione esecuzioni immobiliari all'udienza del 27 marzo 2018 con i dovuti avvertimenti di cui agli artt.495 e 615 c.p.c..
- Dato atto che il Comune di Torretta non risulta essersi costituito o aver prestato ulteriori dichiarazioni all'udienza del 27 marzo 2018, conseguentemente il titolo del creditore precedente è divenuto definitivo;
- Con ordinanza di assegnazione (ex art. 552) in data 2/8/2018, il Giudice dell'esecuzione, nell'espropriazione presso terzi iscritta al n. 495 dell'anno 2018 RG Esecuzione promossa da Puglisi Baldassare ha assegnato, salvo esazione, al creditore precedente a al creditore intervenuto il credito dichiarato dal terzo pignorato sino alla concorrenza del credito fatto valere, oltre interessi e le spese di registrazione della predetta ordinanza;
- In data 09.08.2018 presso la tesoreria comunale del Comune di Torretta, sono state pignorate e pagate le somme di €. 35.576,47 di cui €. 33.758,58 per sorte capitale ed interessi, €.1.797,89 per spese legali ed €. 20,00 per competenze bancarie, a seguito di atto di pignoramento in precedenza individuato;

- Comune di Torretta di aver acquistato il ramo di azienda della CO.GE Costruzioni S.p.A.;
- In data 01.04.2008 con determina n.56 (all.to n.15) il responsabile dell'Area Tecnica ha preso atto della cessione del ramo di azienda;
 - L'impresa Ubertazzi Comm.GianFranco & C. s.r.l. ha comunicato formalmente al comune di Torretta il preciso intendimento di non proseguire i lavori con nota n.2160 del 17.02.2009 (all.to n.16);
 - Con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 9 del 05/02/2010 (all.to n.17) si è proceduto alla revoca della determinazione n. 17 del 31/01/2005 del Responsabile Settore LL.PP., con la quale veniva disposta la liquidazione della somma di €.140.000,00 relativa all'accordo transattivo;
 - Con delibera n. 33 del 31/03/2011 (all.to n.18) la Giunta Comunale ha deliberata "la proposta di rescissione in danno del contratto rep 407/2003, relativo ai lavori di realizzazione di n. 48 alloggi popolari", e ha dato atto che con successiva deliberazione si procederà al conferimento dell'incarico, per l'assistenza legale e l'incameramento della polizza fidejussoria a suo tempo prestata dalla ditta a garanzia dell'appalto;
 - L'atto deliberativo della Giunta Municipale (già all.to n.18) non è stato notificato all'impresa, non sono state avviate le procedure per la rescissione del contratto e non risulta deliberato il successivo incarico per l'assistenza legale e per l'incameramento della polizza fidejussoria;
 - In data 19/04/2013 il Direttore dei Lavori Arch. Villanti, trasmetteva al Comune una "relazione sui criteri e determinazione del danno subito dalla amministrazione comunale a seguito del mancato completamento dei lavori di realizzazione di n.48 alloggi popolari nel comune di Torretta" (all.to n.19) da dove si evince un credito all'impresa di €.83.850,82 a fronte di un danno al Comune di €. 1.176.780,02;
 - In data 08/09/2014 (prot.10029) è stato notificato al Comune di Torretta l'atto di pignoramento presso terzi (all.to n.20) promosso dalla ditta Puglisi Baldassare a seguito di Decreto ingiuntivo n.221/2011 emesso dal Tribunale di Palermo- Sezione Staccata di Carini in data 3-4-/10/2011 in favore della ditta Puglisi Baldassare per l'importo di €.28.260,00 oltre €.1.079,00 per spese, notificato alla COGE Costruzioni S.p.A. in data 21.12.2012, non opposto e munito di formula esecutiva, seguito in data 29.05.2014 da atto di precetto notificato alla COGE Costruzioni S.p.A. in data 27/11/2013 con cui è stato intimato il pagamento di della somma di €.29.948,25 oltre interessi IVA e CPA come per legge;
 - Nel procedimento esecutivo n.6376/2014 Tribunale di Palermo Sezione IV Civile- Esecuzioni il Comune di Torretta, non costituitosi in opposizione quale terzo pignorato, ha inviato una dichiarazione di terzo a firma del Sindaco pro-tempore, Dr. Salvatore Gambino con nota prot. 11988 del 17/10/2014 (all.to n.21) in cui lo stesso rappresentante legale dell'Ente si è limitato ad addurre l'esistenza di un proprio credito di natura risarcitoria derivante dall'inadempimento del contratto;
 - In data 06/07/2015 con deliberazione della Giunta Municipale n.78 (all.to n.22) è stata approvata una nuova proposta di rescissione in danno ai sensi dell'art.136 del D.Lgs.n.163/2006 del contratto Rep. N.407 del 13.11.2003 con relativa delibera di affidamento dell'incarico ad un legale per l'avvio dell'azione risarcitoria nei confronti della COGE Costruzioni S.p.A.; Nessun incarico conferito ad un legale al fine di tutelare le ragioni dell'Ente;
 - In data 24.04.2014, a seguito di richiesta di integrazione della dichiarazione di terzo, nella procedura esecutiva nr.6376/14 R.G. Esecuzioni il Giudice dell'Esecuzione ha rinviato il procedimento all'udienza del 27.02.2015 per consentire al terzo pignorato comune di Torretta l'integrazione della dichiarazione;
 - Con successive note prot. 716 del 20/01/2015 (all.to n.23) e 2045 del 17/02/2015 (all.to n.24) il Responsabile del Settore Tecnico ha proceduto alla integrazione della dichiarazione del terzo;

- Con delibera n. 43 del 16/7/2019 la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco ad intraprendere attività stragiudiziale in favore del Comune contro la Ubertazzi s.r.l. con contestuale escussione della polizza fideiussoria accesa presso Italiana Assicurazione s.p.a. in data 21 ottobre 2003;
- Con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 10 dell'8/10/2019 la predetta delibera G.M. n. 46/2019 è stata revocata nelle more dell'attribuzione di un nuovo incarico legale che includa una consulenza più ampia in merito alla predetta controversia;
- **TENUTO CONTO** che l'Ente e per esso la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, in presenza di una sentenza esecutiva/altro provvedimento esecutivo, è tenuto comunque a procedere al tempestivo riconoscimento del debito, ricorrendone evidentemente i presupposti *ex art. 194*, comma 1, lett. a), *TUEL*, e consentire, pertanto, alla Procura Regionale della Corte dei conti, di verificare la sussistenza di una possibile ipotesi di responsabilità erariale.

**SI PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale**

RICONOSCERE, ai sensi del Comma 1 lettera a) dell'art. 194 comma 1, lettera a), del D.lgs. n.18/8/2000, n. 267e ss. mm. ed ii., la legittimità del debito fuori bilancio di € 35.576,47 dovuto alla ditta Puglisi Baldassarre con sede in Torretta in via S. Rosalia, 13 – P. IVA: 00660040825 discendente dalla ordinanza di assegnazione rep. 1057/2017 del 09/04/2017 e atto di Precetto dell'Avv. Umberto Seminara del 25/05/2017 notificati al Comune in data 29/05/2017;

DARE ATTO che la somma del suddetto pignoramento è stata pagata con mandati dal 1876 al 1879 del 31/12/2018 per l'importo di €. 35.576,47 e con il presente si procede alla regolarizzazione contabile;

DICHARARE la presente Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, al fine di non arrecare ulteriori danni all'Ente.

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Giuseppe Croce)

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica

Visto il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, come integrato dall'art.12 della L.R. n.30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. N.267/2000;

Torretta, li 30/10 2019

IL VICARIO RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
(Geom. Giuseppe Croce)

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile

Visto il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, come integrato dall'art.12 della L.R. n.30/2000 nonché l'assenza delle condizioni che possono determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Torretta, li 30/10 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE
(Natale Infravald)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio Comunale

- Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- Visto il D.lgs. N. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
- Visto lo Statuto Comunale vigente;
- Visto il parere del Revisore dei Conti, acclarato al protocollo del Comune al n. 12544 del 4/11/2019, che si allega alla presente segnato di lettera "A";
- Con voti unanimi e favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

- 1) Di approvare la suesesa proposta di deliberazione avente per oggetto: Lavori di realizzazione n. 48 alloggi popolari – contenzioso Puglisi Baldassarre - Comune di Torretta – Riconoscimento debito fuori bilancio e regolarizzazione contabile – Ditta Puglisi Baldassarre
- 2) Dare atto che la somma del suddetto pignoramento è stata pagata con mandati dal 1876 al 1879 del 31/12/2018 per l'importo di €. 35.576,47 e con il presente si procede alla regolarizzazione contabile;
- 3) Dare mandato al Segretario Comunale affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa;
- 4) Di dichiarare, con successiva votazione espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91 al fine di non arrecare ulteriori danni all'Ente;
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune.
- 6) Trasmettere il presente atto alla Procura Generale della Corte dei Conti per quanto di competenza.

COMUNE DI TORRETTA (PA)

Oggetto: parere del revisore unico dei conti sulle proposte di deliberazione del

Settore Tecnico da sottoporre alla COMMISSIONE STRAORDINARIA con i

poteri del Consiglio Comunale aventi ad oggetto;

- " *Lavori di realizzazione di n. 48 alloggi popolari - Contenzioso Puglisi*

Baldassarre e spese legali - Comune di Torretta terzo pignorato - riconoscimento

debito fuori bilancio "

- " *Riconoscimento debito fuori bilancio, Decreto Ingiuntivo Avv. Antonio Guida -*

Spese legali procedura TEXTLINE S.r.l. e regolarizzazione contabile "

Il sottoscritto Dott. Alfonso Munda, quale revisore unico del Comune di

Torretta, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del

16/10/2018:

premessò

- **che l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con**

deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e istituzioni;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o

da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di

servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di

pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai

commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità

ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di

pubbliche funzioni e servizi di competenza. il bilancio di previsione

20017/2019 approvato con delibera G.C. n. 155 del 03/10/2017, sul

quale il sottoscritto ha espresso parere favorevole in data 03/11/2017 e

sulle successive variazioni in data 17/11/2017 e 22/11/2017;

viste

A) la procedura esecutiva pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione

Mobiliare di assegnazione somme nei confronti del seguente

ricorrente:

- Puglisi Baldassarre per l'importo di € 35.576,47 di cui € 33.758,58 per sorte capitale ed interessi, € 1.797,89 per spese legali ed € 20,00 per competenze bancarie a seguito dell'Ordinanza di assegnazione del Tribunale di Palermo n. 1057/2017 del 09/04/2017, con la quale si condanna l'Ente al pagamento a favore del ricorrente.

B) Il decreto ingiuntivo n. 3101/2016 emesso il 14/07/2016 dal Tribunale di Bari in favore di:

- avvocato Antonio Guida per l'importo complessivo di € 3.191,39 per competenze professionali.

visto

- il vigente regolamento di contabilità;

- le proposte di deliberazione inviate al sottoscritto in data 30/10/2019;

- i pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciati dal responsabile del Settore Finanziario;

- i pareri di regolarità tecnica rilasciati dal responsabile del Settore

Tecnico gestione e pianificazione del territorio;

Considerata

La necessità del riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi del
TUEL art. 194 comma 1 lett. A), causa le intervenute sentenze e/o atti ingiuntivi,
per la somma complessiva di € 38.767,86.

ESPRIME

Limitatamente alle proprie competenze **PARERE FAVOREVOLE** al
riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio.


INVITA

- 1) L'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le
verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano
effettuate le conseguenti azioni di rivalsa ;
- 2) Di trasmettere, alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di
Palermo, la deliberazione Consiliare di riconoscimento di debiti fuori
bilancio e gli atti ad essa allegati.

Ragusa 31/10/2019

IL REVISORE UNICO

Dott. Alfonso Munda




Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola





Dott. Francesco Milio




Dr.ssa Antonietta Maria Manzo





Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Calogera Di Gangi)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune di Torretta sul sito www.comune.torretta.pa.it dal **06/11/2019** e vi rimarrà per gg.15 consecutivi.

Torretta li, _____.

L'addetto alla pubblicazione



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **05/11/2019**.

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art.12, comma 1, della L.R.03/12/1991 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2. della L.R. 03/12/91 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Torretta li, **05/11/2019**.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Calogera Di Gangi)

